

Articolo 29 (modifiche all'art. 51)	Inserimento comma 3 bis.	<p>“gli organismi paritetici... su richiesta delle imprese rilasciano una attestazione delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione della propria attività”</p> <p>INCOMPRESIBILE E PERICOLOSO!</p> <p>SI VUOLE ALLENTARE ULTERIORMENTE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA?</p>
Art 58 (modifiche all'art. 90)	Comma 5 bis	<p>Non è in linea con la direttiva 92/57/CEE che all'articolo 3 recita: “Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese”.</p> <p>Si rischia una procedura di infrazione.</p> <p>Indipendentemente dalla consistenza del cantiere, il rischio dovuto alla presenza di lavoratori di più imprese permane immutato: il PSC serve proprio a prevedere i rischi connessi a tali presenze simultanee o successive e le azioni di coordinamento da attuare.</p> <p>Per i cantieri inferiori a 200 u/g in cui sono presenti più imprese e senza rischi particolari resta l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione, ma non quello per la progettazione: a che serve? Soltanto a redigere il fascicolo? Scopo prioritario del coordinatore per l'esecuzione è quello di applicare il PSC.</p>
	Modifiche al comma 9, lettera c)	<p>Viene meno la norma secondo la quale l'assenza del DURC sospende l'efficacia del titolo abitativo.</p> <p><u>Questa norma è, invece, da ritenersi molto efficace e non va abrogata.</u></p>
Articolo 75 (modifiche all'art. 125)	Modifiche al comma 4	<p>Perché togliere il riferimento al “piano di gronda”?</p> <p><u>Non va bene.</u></p>
Articolo 76 (modifiche all'art.136)	Soppressione del comma 4, lettera d)	<p>Non sopprimere.</p> <p>Lo spostamento (involontario o voluto) dei ponteggi su ruote è causa frequente di infortuni.</p>
Articolo 78 (modifiche all'art, 138)	Modifiche al comma 5 lettera a)	<p>Deve rimanere il riferimento al piano di gronda.</p> <p>.</p>
Articolo 81 (modifiche all'art. 157)	Modifiche al comma 1, lettera a)	<p><u>Resta la sanzione per violazione all'art. 90, comma 1, lettera a), secondo periodo, di cui si propone l'abrogazione!</u></p>
Articoli		<p>È inaccettabile che in un settore ad alta frequenza di infortuni</p>

riguardanti le sanzioni nel loro complesso		gravi e mortali, sempre dovuti a violazione delle norme di sicurezza, si riducano drasticamente le sanzioni; soprattutto è inaccettabile che per violazioni plurime scatti la sanzione relativa ad un'unica violazione.
---	--	---